

# Statuto della Pro Grigioni Italiano

(Stato 7 novembre 2020)



## Preambolo

La Pro Grigioni Italiano,

cosciente che

- *la lingua e la cultura sono un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione federale e cantonale nonché dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,*
- *la lingua e la cultura italiana sono elementi distintivi e coesivi del Cantone dei Grigioni e della Confederazione,*
- *il patrimonio culturale è un bene da tramandare alle generazioni future nei Comuni, nelle Regioni, nel Cantone e nella Confederazione;*

e determinata a

- *coltivare le peculiarità della lingua e della cultura italiana nell'ambito grigione ed elvetico,*
- *promuovere l'italianità nel rispetto delle altre comunità linguistiche e nello spirito di solidarietà,*
- *rafforzare il senso di libertà e di appartenenza allo Stato trasmettendo l'eredità culturale per il benessere di tutto il Paese,*

si è data il presente Statuto.

## 1. Disposizioni generali

Nome, stato giuridico e sede	<p><b>Art. 1</b> <sup>1</sup> La Pro Grigioni Italiano (Pgi), fondata nel 1918, è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Coira.</p> <p><sup>2</sup> La Pgi è riconosciuta dalla legge federale e dalla legge cantonale e svolge attività di diritto pubblico.</p>
Scopo	<p><b>Art. 2</b> <sup>1</sup> La Pgi persegue i seguenti scopi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>difendere e promuovere la lingua e la cultura italiana nel Cantone e nella Confederazione;</li><li>conservare il patrimonio culturale grigionitaliano;</li><li>sostenere l'attività culturale grigionitaliana;</li><li>incoraggiare lo scambio culturale.</li></ol>
Sezioni e Centri regionali	<p><b>Art. 3</b> <sup>1</sup> La Pgi è organizzata su base federativa.</p> <p><sup>2</sup> Sono Sezioni della Pgi le associazioni che ne condividono gli scopi.</p> <p><sup>3</sup> Le Sezioni si costituiscono autonomamente.</p> <p><sup>4</sup> Le Sezioni Bregaglia, Coira, Engadina, Moesano e Valposchiavo gestiscono un rispettivo Centro regionale (Cr).</p>
Soci e soci onorari	<p><b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Possono essere soci della Pgi sia persone fisiche sia persone giuridiche.</p> <p><sup>2</sup> Chi si è reso particolarmente meritevole può essere nominato socio onorario.</p>
Organi	<p><b>Art. 5</b> <sup>1</sup> Gli organi della Pgi sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>l'Assemblea dei delegati (Ad);</li><li>il Consiglio delle Sezioni (Cs);</li><li>il Consiglio direttivo (Cd);</li><li>l'Ufficio;</li><li>la Commissione di revisione;</li><li>le Commissioni permanenti.</li></ol>
Composizione	<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup> L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della Pgi.</p> <p><sup>2</sup> Si compone dei delegati delle Sezioni nel seguente numero: 5 Bregaglia, 5 Coira, 3 Engadina, 14 Moesano, 10 Valposchiavo e 2 per ogni altra Sezione.</p>
Convocazione e decisioni	<p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup> L'Assemblea dei delegati è convocata dal Consiglio direttivo con un preavviso di almeno un mese.</p> <p><sup>2</sup> L'Assemblea dei delegati ha luogo:</p>





- a. in via ordinaria una volta all'anno;
- b. in via straordinaria quando circostanze speciali lo esigono o su richiesta di almeno tre Sezioni.

<sup>3</sup> Rispettando un preavviso di almeno due mesi, venti soci possono proporre un punto all'ordine del giorno.

<sup>4</sup> Dove non è prevista una maggioranza qualificata, l'Assemblea dei delegati prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti emessi. A parità di voti decide il/la presidente.

<sup>5</sup> L'Assemblea dei delegati è pubblica.

Competenze e compiti

**Art. 8** <sup>1</sup> L'Assemblea dei delegati:

- a. stabilisce lo Statuto;
- b. elegge per un mandato di quattro anni il/la presidente della Pgi, i membri del Consiglio direttivo e quelli della Commissione di revisione. Un regolamento definisce i dettagli;
- c. decide l'affiliazione o l'estromissione di Sezioni;
- d. accetta il rapporto di gestione e il consuntivo;
- e. approva il programma e il preventivo;
- f. fissa la tassa sociale centrale;
- g. nomina i soci onorari.

### 3. Consiglio delle Sezioni

Composizione, organizzazione  
e convocazione

**Art. 9** <sup>1</sup> Il Consiglio delle Sezioni è l'organo propositivo della Pgi.

<sup>2</sup> Ogni Sezione è rappresentata dal/dalla presidente o da un altro membro di comitato.

<sup>3</sup> Si costituisce da sé nominando per un mandato di quattro anni un/una presidente.

<sup>4</sup> Il Consiglio delle Sezioni è convocato con un preavviso di almeno cinque giorni dal suo presidente, di regola due volte all'anno.

<sup>5</sup> Tre membri possono richiedere una riunione straordinaria.

<sup>6</sup> Il/la presidente della Pgi rappresenta il Consiglio direttivo.

<sup>7</sup> Il/la segretario/a generale della Pgi assume le mansioni di cancelleria.

Competenze e compiti

**Art. 10** <sup>1</sup> Il Consiglio delle Sezioni:

- a. favorisce i contatti tra le Sezioni;
- b. promuove progetti sovraregionali;
- c. accetta gli statuti delle Sezioni;
- d. ratifica i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- e. nomina per un mandato di quattro anni i membri delle Commissioni permanenti;
- f. decide la costituzione o la liquidazione di fondi speciali.

#### 4. Consiglio direttivo

Composizione, organizzazione  
e convocazione

- Art. 11** <sup>1</sup> Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Pgi.  
<sup>2</sup> È composto del/della presidente della Pgi e di quattro membri che non fanno parte di un comitato sezionale.  
<sup>3</sup> Si costituisce da sé stabilendo l'organizzazione in una direttiva.  
<sup>4</sup> Ogni membro cura uno specifico settore.  
<sup>5</sup> Il/la presidente della Pgi ne convoca le riunioni con un preavviso di almeno cinque giorni.



Competenze e compiti

- Art. 12** <sup>1</sup> Il Consiglio direttivo:
- dirige la Pgi negli affari che non competono all'Ufficio;
  - nomina il personale e i responsabili delle pubblicazioni;
  - elabora le proposte per l'Assemblea dei delegati;
  - propone al Consiglio delle Sezioni i regolamenti;
  - emana le direttive;
  - allestisce il programma e il preventivo;
  - fissa i salari e le retribuzioni;
  - stabilisce i compiti delle Commissioni permanenti.

#### 5. Ufficio

Composizione e organizzazione

- Art. 13** <sup>1</sup> L'Ufficio è l'organo di gestione della Pgi.  
<sup>2</sup> È composto del/della presidente della Pgi e del/della segretario/a generale.

Competenze e compiti

- Art. 14** <sup>1</sup> L'Ufficio:
- gestisce l'attività dell'Associazione;
  - dirige il personale;
  - prepara le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei delegati;
  - firma le disposizioni finanziarie.

#### 6. Commissione di revisione

Composizione e compiti

- Art. 15** <sup>1</sup> La Commissione di revisione è l'organo di controllo della Pgi.  
<sup>2</sup> È composta di almeno due persone, che non fanno parte né del Consiglio delle Sezioni, né del Consiglio direttivo.  
<sup>3</sup> Revisiona i conti e sottopone all'Assemblea dei delegati un rapporto.

## 7. Commissioni permanenti

Composizione e organizzazione **Art. 16** <sup>1</sup> Le Commissioni permanenti sono l'organo di consulenza della Pgi.

<sup>2</sup> Un regolamento ne definisce la composizione e l'organizzazione.



## 8. Disposizioni varie

Rappresentanza e firma **Art. 17** <sup>1</sup> L'Associazione è rappresentata di fronte a terzi dal/dalla presidente della Pgi o da chi questi/a delega.

<sup>2</sup> L'Associazione non assume responsabilità alcuna per impegni contratti dalle Sezioni.

<sup>3</sup> Per i debiti dell'Associazione risponde il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Patrimonio **Art. 18** <sup>1</sup> Le risorse sono costituite dalle quote annuali, dagli aiuti finanziari dello Stato e di altri enti, dalle donazioni e dal volontariato.

Rapporti delle Sezioni **Art. 19** <sup>1</sup> Entro il 15 marzo le Sezioni inviano al Consiglio direttivo il rapporto dell'attività svolta nell'anno precedente e notificano per l'anno corrente la lista dei soci e dei membri del Comitato sezionale, come pure il nome del proprio rappresentante nel Consiglio delle Sezioni.

Revisione dello Statuto **Art. 20** <sup>1</sup> Le proposte di revisione dello Statuto devono essere allegate alla convocazione dell'Assemblea dei delegati.

<sup>2</sup> La revisione è accolta con almeno due terzi dei voti emessi.

Scioglimento **Art. 21** <sup>1</sup> Lo scioglimento della Pgi deve essere deciso dall'Assemblea dei delegati con almeno due terzi dei voti emessi.

<sup>2</sup> Entro sei mesi un'Assemblea straordinaria dei delegati sancisce, con almeno due terzi dei voti emessi, lo scioglimento della Pgi e l'impiego del patrimonio sociale.

Approvazione Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea dei delegati il 27 ottobre 2007, abroga quello del 24 ottobre 1998 ed entra in vigore subito.

*Sacha Zala*  
Presidente

*Giuseppe Falbo*  
Segretario generale